

4 dicembre 2014

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE IV – UFFICIO IV) "CONSULTAZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI, DEI CONFLITTI DI INTERESSI E DI DEPOSITARIO" DEL 14 NOVEMBRE 2014

L'ANIA ha esaminato i contenuti dello schema di regolamento in oggetto, posto in pubblica consultazione, e formula nel presente documento le proprie osservazioni, trasmesse per e-mail all'indirizzo dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it entro la scadenza del 5 dicembre 2014.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come illustrato nella relazione di presentazione, lo schema di decreto intende – oltre che disciplinare le materie dei conflitti di interessi e del soggetto depositario – configurare un quadro di riferimento nel quale gli Enti previdenziali "privatizzati" e privati (di seguito, Enti) possano attuare le scelte nell'investimento delle risorse patrimoniali in dotazione sulla base della normativa adottata per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di recente aggiornata con l'emanazione del Decreto Ministeriale n. 166, del 2 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2014.

Si accoglie con favore l'intenzione di mutuare per gli Enti, negli ambiti di intervento dello schema, i principi appena introdotti per le forme previdenziali complementari, favorendo, rispetto all'impianto precedentemente in vigore, l'applicazione di principi basati sull'identificazione, la misurazione e il controllo dei rischi assunti piuttosto che sulla mera imposizione, per specifiche categorie di investimento, di limiti quantitativi. Peraltro, ciò appare coerente con i nuovi assetti introdotti nel sistema bancario e in corso di implementazione nel settore assicurativo.

L'opportunità dell'aggiornamento del framework regolamentare basato su limiti quantitativi appare rafforzata dalla constatazione che nell'ambito dei fondi pensione tale impostazione ha mostrato segni di obsolescenza con l'evoluzione dei mercati e del contesto di riferimento delle scelte d'investimento da operare.

I nuovi assetti regolamentari – quello già stabilito per i fondi pensione e quello prefigurato per gli Enti nello schema di decreto, sostanzialmente in linea con il primo – sembrano invece in grado di garantire maggiore resilienza e adattabilità agli sviluppi del quadro in cui operano gli stessi fondi pensione e gli Enti.

Si esprime apprezzamento anche per il perseguimento dell'obiettivo di salvaguardare, in linea con quanto già attuato per i fondi pensione complementari, la tutela degli iscritti e dei beneficiari degli Enti attraverso previsioni sulla prevenzione, gestione e controllo dei conflitti di interesse, nonché sul soggetto depositario.

Tutto ciò premesso, si intendono anche fornire di seguito alcuni contributi su specifiche misure, anche al fine di suggerire modifiche volte a garantire coerenza con le previsioni in vigore per le forme di previdenza complementare.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Articolo 3 (Modalità di gestione delle risorse)

L'articolo prevede che gli Enti possano gestire le risorse anche in forma indiretta, mediante convenzioni con imprese assicurative mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo vita.

Si esprime condivisione per la scelta adottata, che permette agli Enti di avvalersi di prerogative gestionali già consentite e in uso da tempo nel settore della previdenza complementare, dove il ricorso alle gestioni assicurative dei rami vita I, III, V e VI è frequente sia nell'ambito dei fondi pensione preesistenti, ove è diffuso il ricorso alle gestioni tradizionali a rendimento garantito dei rami I e V, sia tra le forme pensionistiche complementari di nuova istituzione, per le quali si ricorre anche alle gestioni di ramo III (PIP) e VI (fondi pensione aperti e fondi pensione negoziali).

Lo stesso articolo prevede che "gli Enti sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità conferiti in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo; non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore."

A tal proposito, si condivide l'attribuzione ai patrimoni degli Enti, anche quando conferiti in gestione, delle caratteristiche – tipiche dei patrimoni destinati a prestazioni previdenziali - di autonomia e separatezza, com'è noto attribuite anche ai patrimoni delle forme pensionistiche complementari.

A quest'ultimo riguardo, si osserva che in ambito assicurativo, con particolare riferimento alle gestioni cosiddette separate di ramo I e V, definite dal Reg. ISVAP n. 38/2010, è previsto che a tali gestioni possano afferire più forme previdenziali, fermo restando, come detto, i requisiti dell'autonomia e separatezza del patrimonio.

Ad esempio, è consentito che una stessa impresa di assicurazione istituisca nel tempo più PIP – piani individuali pensionistici, collegati alla medesima gestione assicurativa di ramo I, dedicata esclusivamente agli iscritti dei diversi PIP e caratterizzata dai suddetti requisiti.

Tale soluzione consente di rispettare le condivise esigenze di peculiare tutela degli aderenti a forme previdenziali, attraverso l'autonomia e la separatezza del patrimonio, conseguendo importanti economie di scala, senza imporre necessariamente la creazione di gestioni dedicate esclusivamente ad una sola forma pensionistica, che comporterebbe appesantimenti operativi che appaiono non necessari.

Pertanto, nell'ottica generale dello schema, largamente ispirato all'impianto già introdotto per la previdenza complementare, si chiede che anche sugli aspetti appena illustrati la normativa degli Enti sia configurata o si possa interpretare in modo tale da rendere praticabili le stesse soluzioni già adottate per le forme pensionistiche complementari.

Inoltre, con riferimento allo stesso passaggio testuale sopra richiamato dello schema, si chiede di integrare il testo come segue "... diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale **o di rendimento**", in coerenza con quanto previsto per i fondi pensione dall'art. 6 del D.M. 166 del 2 settembre 2014.

Articolo 8 (Investimenti e operazioni consentiti)

Lo schema prevede dettagliati requisiti per l'investimento in OICR. Come già osservato nella consultazione relativa ai limiti di investimento per le forme pensionistiche complementari, si ritiene che le condizioni imposte siano sovrabbondanti e non del tutto coerenti con l'impianto generale della normativa, fondata più sull'identificazione, la misurazione e il controllo dei rischi assunti piuttosto che sull'imposizione di limiti quantitativi e altre condizioni nei confronti di specifici prodotti o strumenti. L'investimento in OICR presenta prerogative che possono risultare del tutto coerenti con le scelte d'investimento degli Enti, dal momento che consente di acquisire uno strumento di per sé già diversificato, di attuare l'asset allocation prescelta nella politica d'investimento degli Enti in modo efficiente e di gestire efficacemente portafogli o sotto-portafogli di piccole dimensioni.

Pur essendo consapevoli che le previsioni in questione sono in linea con quelle assunte per i fondi pensione, si chiede comunque di considerare la possibilità di concedere maggiore apertura e minori vincoli all'investimento in OICR, rafforzando eventualmente, in alternativa, i presidi di trasparenza e disclosure sugli attivi sottostanti.